

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 72 D'ORD. DEL 15-12-2002

MODIFICA N.1 APPROVATA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 36 D'ORD. DEL 28-12-2012

COMUNE DI FORNI DI SOPRA
Provincia di Udine



REGOLAMENTO
PER L'USO DELLE STRUTTURE SPORTIVE E
RICREATIVE COMUNALI

INDICE

Parte 1 – Norme generali

Art. 1	pag. 3
Art. 2	pag. 3
Art. 3	pag. 3
Art. 4	pag. 3
Art. 5	pag. 4
Art. 6	pag. 4
Art. 7	pag. 4
Art. 8	pag. 4
Art. 9	pag. 5
Art. 10	pag. 5
Art. 11	pag. 5
Art. 12	pag. 5
Art. 13	pag. 6
Art. 14	pag. 6
Art. 15	pag. 6

Parte 2 – Piscina e centro wellness

Art. 16	pag. 6
Art. 17	pag. 6
Art. 18	pag. 7
Art. 19	pag. 7
Art. 20	pag. 7
Art. 21	pag. 7
Art. 22	pag. 7

Parte 3 – Palestra di arrampicata indoor

Art. 23	pag. 8
Art. 24	pag. 8
Art. 25	pag. 8
Art. 26	pag. 8

Parte 3 – Norme conclusive

Art. 27	pag. 9
Art. 28	pag. 9
Art. 29	pag. 9

Titolo 1 – Norme generali

Art. 1

Sono di proprietà del Comune di Forni di Sopra le seguenti strutture sportive-ricreative: il complesso piscina-palestra, due campi da tennis, due campi di calcio, il campo di pattinaggio, la piastra polivalente esterna, il bocciodromo, la pista sci da fondo, i laghetti da pesca sportiva (loc. Davost), il parco avventura, pertinenze e locali adibiti a spogliatoi e servizi.

Per la gestione di tutte le strutture sportive-ricreative si osservano le norme di cui al presente regolamento.

Art. 2

Le strutture sportive-ricreative sono destinate all'uso dei cittadini residenti, degli ospiti e di tutti gli Enti, Sodalizi e/o Gruppi sportivi.

L'uso e l'agibilità degli impianti devono essere garantiti a tutti, nei limiti della capienza dei singoli impianti e delle normative vigenti in materia.

Art. 3

Il Comune può affidare a terzi (Enti, Società, Sodalizi, Gruppi Sportivi) la gestione delle precisate strutture, mediante apposita convenzione debitamente sottoscritta, previamente approvata dall'organi dell'Ente competente.

Al fine di promuovere e diffondere lo sport e le attività ricreative, il soggetto terzo preposto alla gestione si impegna a presentare entro il 30 settembre di ogni anno una relazione previsionale sull'attività delle strutture sportive.

Art. 4

Il gestore degli impianti assume a proprie spese e cura il personale occorrente, la custodia, il funzionamento e la manutenzione degli impianti; le forniture di beni e materie per il corretto funzionamento degli impianti sono a suo carico.

Il gestore provvede inoltre alla vigilanza igienico-sanitaria ed all'osservanza delle prescrizioni impartite dagli organi competenti.

Il gestore degli impianti è tenuto a:

- a) A rispettare ed applicare la convenzione con cui viene affidata la concessione, l'affitto o l'uso dell'impianto;
- b) A rispettare e far rispettare le norme concernenti il numero di utenti specificamente fissato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza nei locali di pubblico spettacolo;
- c) Ad acconsentire la libera circolazione del personale incaricato dall'Amministrazione Comunale della vigilanza;
- d) A provvedere direttamente, nei casi previsti, ai permessi necessari in materia di pubblica sicurezza;

- e) Ad adottare tutte le misure igieniche e di sicurezza, ed eventuali altri accorgimenti richiesti dalle circostanze e dalla normativa vigente in materia;
- f) A sollevare il Comune da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi natura e in genere che possano derivare alle persone e alle cose in seguito all'uso dei locali e degli impianti concessi.

Art. 5

Le tariffe sono determinate annualmente dal gestore dell'impianto.

Art. 6

Le strutture sportive-ricreative di norma sono concesse gratuitamente per manifestazioni aventi rilevanza pubblica.

Art. 7

Quando la struttura sportiva è affidata a terzi, questi o altri soggetti obbligati (es: sodalizi, gruppi portivi, ecc.), sono tenuti ad accompagnare i propri atleti (in gara o in allenamento) mediante un dirigente responsabile al quale sono demandate le mansioni di assicurare un comportamento civile e sportivo da parte degli atleti stessi, di prendere responsabilmente in carica le attrezzature e i servizi in uso, di far rispettare scrupolosamente l'orario per l'utilizzo dell'impianto.

Il soggetto gestore dell'impianto o chi per esso attivi l'uso dell'impianto sportivo in favore di praticanti o conduce una qualsiasi manifestazione si assume ogni onere e/o responsabilità.

Il Comune – concedente – non risponde in alcun modo di danni che possano derivare a persone e/o cose anche di seguito ad incidenti avvenuti durante gli allenamenti, le gare, le manifestazioni o derivanti da un qualsiasi uso (autorizzato e non) della struttura sportiva.

Art. 8

Con l'acquisto del biglietto di accesso o di altro titolo che abiliti all'accesso l'utente si impegna a rispettare le disposizioni del presente regolamento come pure ogni altro ordine emesso a garanzia della sicurezza e dell'igiene nell'uso dell'impianto, nonché del personale di sorveglianza. Eventuali reclami dovranno avvenire soltanto prima dell'accesso all'impianto.

I frequentatori che non si attengono a quanto previsto dal presente regolamento e alle disposizioni del personale di sorveglianza possono essere allontanati dall'impianto senza diritto di rimborso del biglietto d'entrata. A chi non sembri offrire garanzie di rispetto al presente regolamento potrà essere vietato l'accesso agli impianti senza ulteriore motivazione.

Non si rimborsano biglietti o abbonamenti già acquistati o smarriti

Gli utenti sono tenuti a rispettare, qualora stabilito, gli orari per i singoli turni; il tempo trascorso nell'impianto è controllato dal personale impiegato dal gestore dell'impianto.

Il biglietto è valido solo per il giorno di emissione e dà diritto ad un solo turno di entrata. Gli abbonamenti hanno validità solo per il periodo in esse indicato; sono nominativi e non possono essere utilizzati da altre persone al di fuori dell'intestatario.

L'utente è tenuto ad esibire il biglietto d'entrata a richiesta del personale di servizio.

Art. 9

Gli utenti devono essere esenti da malattie contagiose o comunque trasmissibili, da lesioni o ferite aperte o da infermità che a giudizio insindacabile del personale addetto alla vigilanza sono incompatibili con l'uso degli impianti, salvo che l'interessato possa esibire certificato medico idoneo.

Art. 10

L'Amministrazione Comunale di Forni di Sopra, l'eventuale gestore terzo e il personale di servizio non assumono alcuna responsabilità per danni accorsi ai frequentatori degli impianti e delle attrezzature in seguito all'inosservanza del presente regolamento e di particolari ulteriori disposizioni.

Il gestore è responsabile unicamente per incidenti imputabili al personale di servizio.

Art. 11

Non si accettano reclami per oggetti di valore lasciati fra gli affetti vestiari. Detti oggetti di valore possono essere depositati presso la cassa in sacchetti; in ogni caso gli oggetti sono depositati ad esclusivo rischio dell'utente escludendo per il personale addetto, il gestore e l'Amministrazione Comunale qualsiasi responsabilità oltre i termini di legge.

L'Amministrazione Comunale non risponde in caso di danni o furti dei veicoli parcheggiati nei pressi degli impianti sportivi.

Art. 12

È vietato:

- a) Danneggiare e insudiciare in qualsiasi modo gli impianti e le attrezzature; ogni danno arrecato dovrà essere rimborsato;
- b) Schiamazzare cantare, fischiare, far uso di apparecchi radio o di riproduzione di suoni, strumenti musicali che possano recare fastidio agli altri utenti, qualora non indispensabili per l'allenamento;
- c) Fumare all'interno dei fabbricati;
- d) Sputare;
- e) Introdurre animali nelle strutture;
- f) Molestare gli altri utenti e/o il personale, compiere atti osceni o immorali;
- g) Accedere alle strutture con cibi e bevande

In generale, gli utenti debbono astenersi da tutto ciò che contrasti con la moralità e il mantenimento di sicurezza, tranquillità e ordine.

Art.13

Verranno immediatamente espulsi coloro:

- a) Provocano falsi allarmi di pericolo
- b) Molestano gli altri utenti e/o il personale, compiono atti osceni o immorali;
- c) Non rispettano le indicazioni del personale di servizio.

Il personale di servizio è autorizzato ad intervenire per esigere l'osservanza del presente regolamento e ad espellere gli inadempienti.

Coloro che contravverranno al presente regolamento e/o alle norme di Polizia che regolano la materia saranno soggetti ad espulsione e/o ammenda, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art.14

In generale gli utenti devono attenersi, nell'abbigliamento e nel comportamento, a le norme di educazione, decoro e rispetto di cose e persone.

Art.15

Per motivi di sicurezza, il gestore indica età/altezza minima per l'accesso alle strutture, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Qualora non indicato, tale struttura si intende accessibile a tutti.

Titolo 2 – Piscina e centro wellness

Art. 16

Il gestore è tenuto a tenere almeno un bagnino (per disimpegnare il servizio di salvataggio) e un addetto al centro wellness sempre presenti negli orari di apertura al pubblico degli impianti; tale personale deve possedere i titoli e le qualifiche previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 17

L'accesso al centro wellness è ammesso solo per i maggiorenni; i bambini al di sotto degli 8 anni compiuti possono accedere alla zona natatoria solo se accompagnati da adulti, che sono tenuti a vigilarli.

L'accesso all'area wellness è consentito dopo la presa visione del regolamento (esposto in luogo ben visibile adiacente alle pareti) e dopo aver firmato la dichiarazione di esonero dei rischi. La dichiarazione verrà sottoscritta una sola volta dall'utente e conserverà per il futuro il proprio valore. Le dichiarazioni liberatorie verranno conservate in luogo adatto dal Gestore degli impianti sportivi, nel rispetto della normativa vigente in tema di privacy.

Art. 18

È obbligatorio fare una doccia saponata prima dell'accesso alla zona natatoria e all'area wellness come pure disinfettarsi i piedi con le apposite attrezzature messe a disposizione dal gestore.

Art.19

È vietato:

- a) Accedere agli spogliatoi, alla zona wellness e alla sala piscina con scarpe, sandali e altre calzature non autorizzate;
- b) L'uso di pinne, maschere, materassini, palloni, ecc.;
- c) L'uso di qualsiasi tipo di creme prima di entrare nelle vasche o nell'area wellness;
- d) Usare nelle vasche o nell'area wellness sapone, spazzole o altri detergenti;
- e) Correre, tuffarsi, fare ginnastica sulle scalette di accesso alle vasche o salire sulle funi di corsia.

Art. 20

I bagnanti dovranno prestare attenzione ai segnali del bagnino mediante fischietto:

- a) Un fischio breve significa "smettetela";
- b) Due fischi brevi significano "bagnante in difficoltà";
- c) Tre fischi brevi significano "bagnante in pericolo, collaborate, silenzio assoluto"

Art. 21

Nell'ambiente della piscina il bagnante deve usare il costume da bagno e far uso della cuffia durante il bagno (si intende l'accesso a qualsiasi impianto sito nella sala piscina).

È vietato introdurre vestiario e altri oggetti non autorizzati.

Art. 22

L'acqua delle vasche dovrà essere trattata mediante la giunta dei prodotti chimici previsti dalla normativa vigente in materia, in quantità tale da rispettare i parametri previsti dalla stessa.

Il controllo dei parametri dell'acqua delle vasche dovrà essere effettuato a cura del tecnico incaricato con la frequenza stabilita dalla normativa vigente in materia.

I dati dovranno essere annotati di volta in volta in un apposito registro da tenere sempre aggiornato e a disposizione dell'Autorità Sanitaria.

Sullo stesso registro dovrà essere annotato, alla chiusura, il numero dei bagnanti presenti nell'intera giornata e nei singoli turni.

Il gestore deve comunicare all'Autorità Sanitaria i periodi di apertura degli impianti, che provvederà al prelievo di campioni per gli esami chimici e batteriologici previsti dalla normativa.

Titolo 3 – Palestra di arrampicata indoor

Art. 23

Il gestore dell'area dovrà incaricare mediante apposita convenzione, un esperto (Titolato Guida Alpina) per effettuare a scadenze prefissate le opportune ispezioni ed eventualmente manutenzione della struttura (appigli, punti di ancoraggio ecc...) L'incaricato a sua volta dovrà tenere traccia su apposito registro delle ispezioni e manutenzioni effettuate. La stessa procedura viene applicata in caso di variazioni sui percorsi di salita, spostamento prese appigli e punti di ancoraggio.

Art.24

Alla palestra di arrampicata possono accedere:

- a) I volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino per addestramenti ed esercitazioni. Per tali operazioni il C.N.S.A. gode di propria copertura assicurativa.
- b) Gli iscritti al Club Alpino Italiano purché siano in regola con il tesseramento e godano dei requisiti tecnici abilitativi stabiliti dal proprio regolamento interno. I minorenni iscritti al C.A.I. devono essere accompagnati da una persona adulta, anch'essa iscritta al C.A.I.
- c) Gruppi di almeno 2 persone adulte che intendono praticare l'arrampicata sportiva mediante l'utilizzo del proprio materiale tecnico, seguendo scrupolosamente il presente regolamento, assumendosene la responsabilità sottoscritta con apposita dichiarazione liberatoria.
- d) Tutte le altre persone che intendono utilizzare la struttura devono necessariamente essere accompagnate da una Guida Alpina la quale si assume la responsabilità di tutelare la sicurezza degli utenti o gruppi che accompagna.

In caso di richieste multiple, è prioritario l'utilizzo da parte dei volontari del C.N.S.A. in addestramento, a seguire i soci del C.A.I. di Forni di Sopra e poi gli altri richiedenti.

Art. 25

La pratica dell'arrampicata sportiva sulla struttura è consentita dopo la presa visione del regolamento (esposto in luogo ben visibile adiacente alle pareti) e dopo aver firmato la dichiarazione di esonero dei rischi. La dichiarazione verrà sottoscritta una sola volta dall'utente e conserverà per il futuro il proprio valore. Le dichiarazioni liberatorie verranno conservate in luogo adatto dal Gestore degli impianti sportivi, nel rispetto della normativa vigente in tema di privacy.

Art. 26

Premesso che la pratica dell'arrampicata sportiva è potenzialmente pericolosa è fatto obbligo a tutti i frequentatori di rispettare scrupolosamente le norme tecniche di seguito elencate:

- a) Considerata la presenza, nei pressi della palestra di arrampicata, di una pavimentazione sportiva in pasquette di legno, l'accesso al vano della palestra comunale può avvenire esclusivamente con scarpe da ginnastica pulite portate da casa (sono tassativamente vietati scarponi, scarpe sporche o calzature diverse).
- b) L'utilizzo delle pareti di arrampicata sportiva può avvenire esclusivamente con scarpette di arrampicata (o scarpe da ginnastica). Le scarpette di arrampicata vanno calzate esclusivamente nelle immediate vicinanze delle pareti (panchina). Con tali calzature non è possibile girovagare per la palestra.
- c) Devono essere utilizzati esclusivamente sistemi e metodi di assicurazione approvati dalla Commissione Nazionale Materiali e Tecniche centrale del CAI o comunque approvati dal responsabile di servizio;
- d) Chi utilizza la palestra deve obbligatoriamente avvalersi della collaborazione di un compagno di arrampicata che lo tenga in sicurezza mediante l'uso della corda.
- e) per l'arrampicata sulle pareti della struttura è obbligatorio l'uso della corda dinamica marcata CE – UIAA collegata direttamente all'imbracatura con nodo adeguato.
- f) prima di iniziare ad arrampicare sia da primo che da secondo la coppia di arrampicatori dovrà controllare gli imbrachi, i nodi di collegamento;
- g) è obbligatorio passare la corda in tutti i punti di protezione (rinvii);
- h) è vietato rimuovere, spostare o aggiungere i rinvii presenti sulla struttura;
- i) è vietato rimuovere, spostare o aggiungere appigli, appoggi e prese presenti sulla struttura;
- j) su ciascuna via di salita è consentito arrampicare ad un solo arrampicatore per volta che potrà iniziare la salita solo quando il compagno sia pronto per assicurarlo;
- k) Qualsiasi anomalia riscontrata sulla struttura, (appigli allentati, punti di protezione non ottimali, manomissioni o danni di qualsiasi genere), dovranno essere tempestivamente segnalati al personale responsabile di servizio;
- l) tutti i materiali di sicurezza ed assicurazione devono essere conformi all'uso specifico e riportare il marchio CE - UIAA;
- m) Ciascun arrampicatore è responsabile della corretta manutenzione ed uso della propria attrezzatura personale.

Titolo 4 – Norme conclusive

Art. 27

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alle norme vigenti.

Art. 28

Copia del presente regolamento va conservata presso le strutture sportive; tutti possono prenderne visione.

Art. 29

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data in cui diviene esecutiva la delibera di approvazione del medesimo.